



STATUTO
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e DI PROMOZIONE
SOCIALE**

GINKO BILOBA A.S.D. A.P.S.

**Ente del Terzo Settore
Articolo 1
(denominazione e sede)**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa in materia di associazionismo di promozione sociale, ai sensi del Dlgs 117/2017, e in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002, è costituita, con sede in Roma un'associazione che assume la denominazione

"GINKO BILOBA associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale"
in breve GINKO BILOBA A.S.D. A.P.S. .

L'Associazione ha sede in **Caserta** in **Via Marchesiello n.98**.

Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Un eventuale trasferimento di sede può avvenire solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

**Articolo 2
(Scopo e oggetto)**

L'associazione nasce per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà, dignità e pari opportunità degli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione all'atto dell'ammissione così come nella vita associativa. L'attività in particolare è diretta alla organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, culturali e artistiche di interesse sociale nonché alla realizzazione di interventi di educazione e qualificazione professionale.

**Articolo 3
(Durata e finalità dell'associazione)**

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

L'associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 Dlgs 117/2017:



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione è apolitica e apolitica, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La finalità che l'associazione si propone è di arrecare benefici alle persone in genere ed a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire i propri scopi, l'Associazione nello specifico si propone di svolgere le seguenti specifiche attività di natura educativa, sportiva e divulgativa:



1. promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate, tra cui lo Yoga e il fitness in generale. In Particolare, si concentra sul trattamento shiatsu per gli sportivi: mobilitazioni dei muscoli, manipolazione delle articolazioni e della colonna vertebrale in tensione, influenzando positivamente il sistema circolatorio e nervoso procurando effetti benefici a catena sul tutto il corpo, tensioni e infortuni di vario genere, tutti "imprevisti" che lo shiatsu può aiutare a evitare o a ridurre. È infatti possibile agire su contratture, stiramenti e affaticamenti tramite determinati trattamenti Shiatsu che favoriscono lo scioglimento delle tensioni, il rilassamento muscolare e conferiscono al corpo una maggiore fluidità e al livello psicologico insegna all'atleta a gestire meglio il proprio corpo e il movimento
2. promuovere ed organizzare incontri, stage, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
3. diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi di altre strutture da adibire allo svolgimento delle attività di interesse generale, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'attività comprende anche la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L'Associazione potrà, inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati; nel conseguire le finalità esistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell'organizzazione Nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti i servizi che si rendessero necessari e/o strettamente complementari. Questi ultimi potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, infine, l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì svolgere delle occasionali attività commerciali sia rivolte ai soci che ai terzi, purché le stesse rivestano carattere strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

5. A tali fini l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.



Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

6. L'Associazione può fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso; può inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali, visite guidate ed escursioni finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di biglietto.

7. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

8. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

9. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi statuari.

10. L'Associazione in via accessoria e solamente strumentale all'attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciali di qualsiasi tipo.

11. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

12. L'Associazione potrà aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi statuari.

13. L'Associazione, inoltre, potrà, mediante specifiche deliberazioni:

a) allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale di lettura, biblioteche, teatri, centri di promozione culturale e territoriale, punti di informazione turistica ed attività simili anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

c) esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4

(Risorse economiche)

Le associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in



premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente delegato dal Presidente.

Articolo 5 (I Soci)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, società, operatori e fornitori di servizi turistici, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione.

3. L'ammissione è immediata ma è compito del Consiglio Direttivo ratificare, senza motivazione, l'ammissione dei soci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. I soci possono essere:

- a) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che, successivamente e con delibera insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) Soci Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

d) Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura.

Possono essere soci sostenitori:

- coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con



apposita deliberazione dell'Istituzione interessata. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo. Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati e stipuleranno una apposita convenzione con l'Associazione. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo. Sono Soci Sostenitori Benemeriti, i privati o gli enti che partecipano all'attività dell'Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Articolo 6 (I soci)

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 9. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, e delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi e non, nazionali ed internazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti, di partecipare alle attività culturali e sportive, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività e di proporre nuovi soci.

I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione in qualità di socio fondatore o socio ordinario di maggiore età, comporta, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 7 (Perdita della qualità di socio)

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione



ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali, ovvero per la violazione delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o delle quote di frequentazione. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo

Articolo 9 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 10 (Competenza dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario dell'Associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.



Articolo 11 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Articolo 12 (Costituzione e deliberazioni)

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'unanimità dei Soci Fondatori; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, per la straordinaria è necessaria anche l'unanimità dei Soci Fondatori.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto intervenuti, parere favorevole del Consiglio Direttivo e l'unanimità dei Soci Fondatori.

Articolo 13 (Svolgimento e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota



sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 14

(Nomina e composizione del Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di cinque.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15

(Competenza del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il segretario;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- f) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- g) approva i progetti di preventivo finanziario e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- i) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;



j) conferisce e revoca procure;
k) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 17 (Regolamento)

Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall'assemblea, a maggioranza dei soci iscritti.

Articolo 18 (Presidente)

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 19 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.



Articolo 20 (Segretario del Consiglio Direttivo)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

In assenza della figura del Tesoriere, il Segretario cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto ed il preventivo finanziario, corredati di opportune relazioni contabili.

Articolo 21 (Libri dell'Associazione)

L'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 (Rendiconto preventivo finanziario ed esercizi sociali)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno di costituzione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo finanziario per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 23 (Avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



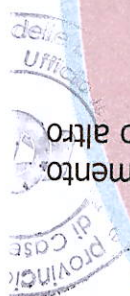
L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 14; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra Associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 (Legge applicabile)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme in vigore presso la Federazione Sportiva o altro Ente di cui l'Associazione farà parte.





Verbale Modificativo

GINKO BILOBA A.S.D. A.P.S. Ente del terzo Settore

Verbale di Consiglio Direttivo n.1

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di febbraio, presso la sede sociale in Caserta, alle ore 16:00, si è tenuta, debitamente convocata, la riunione del Consiglio Direttivo di **GINKO BILOBA A.S.D. A.P.S.** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Verbale di modifica e cambio denominazione;
- 2) Iscrizione nel Registro degli Enti Istituzionali preposti;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica, **Sig.ra DE LUCIA Nicolina**, constatata la validità della seduta chiama la **Sig.ra D'ANDREA Matilde** a fungere da Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo a dare lettura del Verbale di modifica, allegato al presente atto, e dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

In particolare lo Statuto Sociale ribadisce che l'adesione all'associazione è libera e volontaria, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro, che le cariche sociali sono gratuite;

Passando al secondo punto dell'O.d.G. il Presidente propone l'iscrizione dell'Associazione nei Registri degli Enti Istituzionali preposti (RUNTS) e l'Assemblea all'unanimità dopo una breve discussione rilascia, con la presente delibera, pieno mandato per le iscrizioni richieste.

Per il III° capo dell'O.d.G. si dà ampio mandato al Presidente **Sig.ra DE LUCIA Nicolina** di provvedere all'apertura di c/c bancario o postale e rilascio di Card presso gli istituti individuati in nome e per conto della **GINKO BILOBA A.S.D. A.P.S.** e l'Assemblea da incarico al Presidente di perfezionare le proposte poste all'O.d.G.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 20,00, dichiara sciolta la Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea